

COMUNICATO STAMPA

Presentato dal sen. Lusi e tanti altri parlamentari emendamento alla Finanziaria per introdurre la retroattività nell'equa riparazione per ingiusta detenzione

Quando qualche mese fa feci lo sciopero della fame perché venisse riconosciuta anche a me come ad altre persone assolti e detenute ingiustamente per tanti anni la possibilità di accedere all'istituto sulla riparazione per ingiusta detenzione, che non è retroattivo, il Senatore Luigi Lusi del Pd, fece un grande pressing affinché terminassi lo sciopero, assicurandomi che riteneva giusta la questione da me posta e che si sarebbe impegnato a risolverla.

Non solo è stato di parola, ma di più.

Egli ha predisposto in questi giorni, un emendamento, nella finanziaria, firmato poi anche dai Presidenti dei gruppi di opposizione e da tanti altri Senatori di tutte le forze politiche e depositato ieri sera tra i trenta emendamenti predisposti dall'opposizione, affinché venisse introdotta la retroattività nell'equa riparazione per ingiusta detenzione.

L'emendamento predispone che questa norma introdotta col nuovo codice di procedura penale nell'ottobre 1989, possa valere anche per coloro i quali sono stati assolti in una data antecedente l'entrata in vigore del c.p.p.

Ora speriamo che questo emendamento alla finanziaria possa avere esito positivo, perché vuol dire far rispettare l'art 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'errore giudiziario e l'ingiusta detenzione vanno risarciti a tutti.

In ogni caso la presentazione di questo emendamento è un segnale forte di attenzione verso una battaglia molto difficile ma di grande civiltà.

L'Aquila 13.07.11

Giulio Petrilli
(responsabile giustizia Pd L'Aquila)

A.S. 2814
Emendamento
Art. 37
Dopo l'articolo 37 inserire il seguente

Art. 37-bis:

1. Le disposizioni dell'art. 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi 6 e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 315 c.p.p.
5. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per gli anni 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui all'art. 23, comma 46-bis."

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

"46-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dal 2011."

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LUSI, DELLA MONICA, CASSON,
LIGOTTI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA
MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, SERRA